



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'Assessore alla Sanità

Venezia, 15 maggio 2012
Prot. n. 224/54

Al Signor Avvocato
Giuseppe Montanini
Presidente Federazione Italiana Shiatsu
Roma

OGGETTO: Parere relativo alla pratica dello Shiatsu e qualifica degli operatori.

Il quesito da Lei sollevatomi in qualità di Coordinatore della Commissione Salute in merito ai requisiti necessari agli operatori della pratica del massaggio Shiatsu, è stato analizzato e discusso dal gruppo interregionale di esperti in "Medicine Complementari" al quale era stato affidato l'approfondimento tecnico della materia.

È stato elaborato un documento tecnico che gli Assessori alla Sanità hanno esaminato e condiviso, così come di seguito riportato:

“Il quesito riguarda un episodio avvenuto a Noventa Vicentina, dove l'Amministrazione Comunale ha contestato al titolare del Centro shiatsu Amorevole, l'esecuzione “oltre alla pratica dello shiatsu, anche di massaggi rilassanti” in assenza di autorizzazione e dei requisiti professionali previsti dalla legge 1/1990 (che regola l'attività di estetica).

Inizialmente, è stato sottolineato il vuoto legislativo sulla materia, dal momento che l'unico riferimento normativo è la legge n. 1/1990 che disciplina l'attività di estetista.

Successivamente, sono stati valutati alcuni aspetti principali, quali:

- le osservazioni da Lai trasmesse sulla legittimità del provvedimento di suddetta autorità locale;
- l'ordinanza n. 5355/2008 del Consiglio di Stato;
- l'ordinanza del TAR Veneto-Venezia sez. III n. 414/2008;
- le legislazioni regionali sulla materia;
- i PDL sulla materia;
- alcune sentenze relative all'imputazione di abuso di professione sanitaria per gli esercenti il massaggio shiatsu.

Si segnala che l'ordinanza n. 5355/08 del Consiglio di Stato, da intendersi ovviamente quale pronuncia giurisprudenziale e certamente non quale fonte costitutiva di diritto, sostiene che “l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare”, accogliendo il ricorso promosso avverso la ordinanza del TAR (TAR-Veneto-Venezia: Sezione III n. 414/2008) di cessazione dell'attività di estetica. È evidente, pertanto, che la pronuncia del Consiglio di Stato, nel caso de quo, mira a sostenere la legittimità dell'attività dell'estetista, senza per questo volere attribuire all'attività medesima una competenza esclusiva in merito alla pratica dello Shiatsu.



Inoltre, si evidenzia come vigente legislazione riguardante le estetiste (L. n. 1/1990) preveda che tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico sia previsto “il massaggio estetico del corpo”.

A tutt’oggi non esiste normativa riguardante l’attività dello Shiatsu: esistono, invece, numerose sentenze (tribunale di Padova 2006, tribunale di Perugia 2008, tribunale di Verona 2008, tribunale di Venezia 2008, tribunale di Ravenna 2009, tribunale di Parma 2010, tribunale di Torino 2010) riguardanti la pratica dello shiatsu, relativi all’accusa di esercizio abusivo della professione. Queste sentenze evidenziano che nella pratica non si sono rilevati comportamenti di tipo sanitario, che lo shiatsu non è pratica sanitaria e pertanto è libero il suo esercizio, poiché la disciplina non rientra fra le professioni riconosciute dallo Stato (tribunale di Perugia 2008) ed è volto ad assicurare il benessere della persona (tribunale di Torino 2010).

Nel merito della questione appare rilevante sottolineare come la legge regionale n. 2/2005 della Regione Toscana definisce in modo chiaro le discipline del benessere e bio-naturali, incluso lo Shiatsu, come pratiche e tecniche naturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.

Con altrettanta chiarezza la normativa della Regione Toscana stabilisce che le prestazioni eseguite dalle figure individuate dalla legge regionale non sono in alcun modo assimilabili a quelle svolte dagli estetisti.

In modo analogo, peraltro, si sono espresse anche altre Regioni (ad esempio la Regione Lombardia) che hanno approvato leggi regionali che regolamentano la materia. Queste leggi regionali sono tutte indicative delle questioni di merito affrontate, inclusa la legge approvata dalla Regione Veneto in data 21.09.2006 e successivamente dichiarata incostituzionale, ma solo per difetto di competenza”.

Pertanto, la Commissione Salute, considerato che le due attività, quella dello Shiatsu e quella degli estetisti, sono distinte e non sovrapponibili, non ha ritenuto congruo, ad oggi, considerare lo Shiatsu fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti.

Si precisa che la Commissione Salute ha evidenziato, in ogni caso, la necessità di fare chiarezza in una materia in cui manca ancora una regolamentazione nazionale colmando questo vuoto legislativo attraverso uno specifico accordo Stato-Regioni che disciplini l’ambito del benessere e della promozione della salute.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Salute
Luca Coletto